



Tribunale di Udine

2^a sezione civile

DECRETO

Il Giudice dott. Andrea Zuliani;

nel procedimento n° 2/2021 Reg. Liq. Patr., introdotto da

Annarita D'AURELI (C.F. DRLNRT60H49H501P), con l'avvocato Enrica Spangaro;

letto il ricorso ai sensi dell'art. 14-ter legge n° 3 del 2012 per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento, depositato il 2/2/2021;

rilevato che:

a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto la debitrice ha la residenza nel circondario;

b) la debitrice è in stato di chiaro sovraindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6, comma 2°, lett. a), legge n° 3 del 2012, perché ha debiti per € 150.000 circa, è sottoposta ad azioni di sfratto per morosità, è proprietaria di una sola quota di un immobile (1/9) sito in Comune di Roma e di un'autovettura di valore assai modesto, oltre a godere di un reddito da lavoro dipendente che le ha assicurato – nel corso del 2019 – un reddito mensile medio di € 1.163 (€ 1.235,36 nel 2020), al netto delle trattenute di € 261 e di € 262 in favore di due creditori; risorse evidentemente insufficienti nell'immediato a formare la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti;

c) la debitrice non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n° 3 del 2012, non rivestendo la qualità di imprenditore, né di socio illimitatamente responsabile di società fallibile;

d) la debitrice non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla legge n° 3/2012;

rilevato che sono stati depositati:

- l'elenco dei creditori con indicazione di quanto dovuto a ciascuno (nel corpo del ricorso e doc. n° 62);

- le ultime tre dichiarazioni dei redditi (docc. nn. 15, 16 e 17) e le buste paga relative alle remunerazioni percepite nel 2020 (doc. n° 10);

- l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato di famiglia anagrafico (doc. n° 5);

- l'elenco delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento personale e familiare (doc. n° 34);

- l'inventario dei beni mobili ed immobili, con indicazione degli atti dispositivi posti in essere nel quinquennio (nel corpo del ricorso e doc. n° 64);

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dalla dott.ssa Daniela Scarel, professionista designata dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15, comma 9°, legge n° 3 del 2012;

rilevato che, allo stato, non emergono condizioni di inammissibilità, che sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge e che gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che, allo stato, non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che dallo stesso sono sottratti (art. 14-ter, comma 6, legge n° 3 del 2012) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e, quindi, anche il reddito da lavoro, nella misura in cui esso è necessario per il mantenimento della debitrice e della sua famiglia, misura che deve essere fissata dal giudice in questo provvedimento;

considerato che la ricorrente vive con un figlio, dichiarando un fabbisogno familiare mensile di € 1.578, e che a tale fabbisogno si fa parzialmente fronte con gli assegni che il marito paga quale contributo al mantenimento della moglie e del figlio, per complessivi € 820, nonché con l'assegno di disoccupazione percepito dal figlio (circa € 640 mensili);

tenuto conto che l'avvio della procedura farà perdere effetto alla cessione del quinto e all'ulteriore trattenuta sullo stipendio (delegazione di pagamento), perché l'art. 14-*undecies* della legge n° 3 del 2012 include nel patrimonio oggetto di liquidazione anche i beni sopravvenuti all'apertura del procedimento, con disposizione analoga a quella di cui all'art. 42, comma 2°, legge fall., che da sempre giustifica la stessa soluzione nel procedimento di fallimento;

ritenuto, sulla base di tali considerazioni, che la quota di reddito da lavoro che va sottratta alla liquidazione va fissata in € 1.000 mensili, per 13 mensilità, somma sufficiente al mantenimento del nucleo familiare, insieme agli ulteriori introiti di carattere alimentare di cui esso attualmente dispone (e ferma la possibilità di rivedere il limite, su specifica e documentata istanza, in caso di mutamento delle circostanze);

ritenuto che il reddito da lavoro eccedente il limite sopra indicato dovrà quindi essere oggetto di acquisizione in favore dei creditori concorsuali;

considerato, altresì, che devono essere esclusi dalla liquidazione i beni mobili che rientrano nell'elenco di cui agli artt. 514 e 515 c.p.c.;

rilevato, quanto al rapporto con la procedura di sfratto in corso, che essa non è impedita dall'apertura della liquidazione del patrimonio, non essendo un'azione esecutiva su beni della debitrice, bensì un'azione volta al recupero – da parte della proprietaria ATER – della disponibilità materiale di un bene di sua proprietà;

rilevato, inoltre, che l'obiettivo di conservare il rapporto di locazione – per permettere alla ricorrente e al figlio di continuare ad avere una casa in cui abitare, anche evitando la necessità di assumere costi maggiori – dovrà essere perseguito dal liquidatore mediante un opportuno accordo con l'ATER, concordando un piano di rientro dal debito pregresso che sia il più possibile rispettoso di una parità di trattamento con gli altri creditori, ma senza dimenticare che la conservazione del contratto pendente presuppone, almeno in linea teorica, l'adempimento integrale anche dell'arretrato;

ritenuto che nulla osta al mantenimento, da parte della ricorrente, della disponibilità dell'autovettura per gli spostamenti richiesti dalle esigenze familiari, in considerazione dell'età dell'autoveicolo e del suo conseguente modesto valore

commerciale;

rilevata l'opportunità di nominare liquidatore professionista diverso da quello che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15, comma 8°, legge n° 3 del 2012;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **Annarita D'AURELI** (C.F. DRLNRT60H49H501P);

nomina liquidatore il dott. Maurizio TREQUADRINI (C.F. TRQMRZ72P12L483P), con studio in Codroipo, via Circonvallazione Sud, n° 88;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso l'Agenzia del Territorio, Conservatoria dei Registri Immobiliari, in relazione a ciascun immobile di cui è proprietaria la debitrice (anche per quota);

ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

raccomanda al liquidatore la dovuta sollecitudine nello svolgimento degli adempimenti di sua competenza (formazione dell'inventario dei beni da liquidare, comunicazione ai creditori, formazione e comunicazione dello stato passivo, predisposizione del programma di liquidazione);

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati – a cura del liquidatore – per esteso sul sito *internet* www.fallimentiudine.com e che sia pubblicato uno stringato avviso di apertura della presente procedura (con rinvio al sito per maggiori approfondimenti) sul quotidiano Messaggero Veneto, pagina riservata alla pubblicità delle vendite disposte dal Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

precisa che, per tutto il corso della liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

precisa che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i crediti ed i beni mobili indicati in motivazione;

invita il liquidatore a rendere noto il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'erogazione a sé del reddito da lavoro della ricorrente al netto dell'importo escluso dall'attivo liquidabile (ovverosia € 1.000), con l'avviso che non dovranno invece essere più effettuate le trattenute per "prestito" e "cessione" "istituto bancario del lavoro";

precisa che dal 2/2/2021 (data di deposito del ricorso) e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2° e 3°, c.c.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Udine, 7/2/2021

Il Giudice

dott. Andrea Zuliani